**European Union (Amendment) Act (2008)**

**Atto che dispone in merito al Trattato di Lisbona che emenda il Trattato dell’Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007.**

(omissis)

**4. Allargamento dei poteri del Parlamento europeo**

Il Trattato di Lisbona è approvato ai fini della sezione 12 del *European Parliamentary Elections Act* 2002 (c. 24) (approvazione parlamentare dei trattati che accrescono i poteri del Parlamento europeo).

**5 Emendamento dei trattati fondamentali**

1. Un trattato che soddisfi le seguenti condizioni non può essere ratificato se non è approvato con Atto del parlamento.

2. Condizione 1 è che il trattato emendi –

a. Il Trattato sull’Unione Europea (firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992),

b. Il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (il Trattato che istituisce (quella che fu poi chiamata) la Comunità Economica Europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 (rinominato dal Trattato di Lisbona), o

c. Il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell’Energia Atomica (firmato a Roma il 25 maggio 1957)

3. Condizione 2 è che il trattato risulti dall’applicazione dell’articolo 48 (2) fino a (5) del Trattato dell’Unione Europea (come emendato nel Trattato di Lisbona) (procedura di revisione ordinaria per l’emendamento dei Trattati fondamentali, inclusi quelli riguardanti le competenze dell’UE).

**6 Il controllo parlamentare delle decisioni**

1. Un Ministro della Corona non può votare in favore di, o altrimenti sostenere, una delle seguenti decisioni a meno che un assenso parlamentare non sia espresso in accordo con questa sezione –

a. Articolo 48 (6) del Trattato sull’Unione Europea (procedura di revisione semplificata)

b. Articolo 48 (7) del Trattato (che prevede un voto a maggioranza qualificata o applica una procedura legislativa ordinaria: generale),

c. La clausola dell’Articolo 31 (3) del Trattato (Politica per la Sicurezza comune e straniera) che autorizza il voto a maggioranza qualificata.

d. La clausola dell’articolo 81 (3) del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (*family law*) che autorizza il ricorso alla procedura legislativa ordinaria al posto della procedura legislativa speciale.

e. La clausola dell’articolo 153(2) del Trattato (politica sociale) che autorizza l’adozione della procedura legislativa ordinaria al posto della procedura legislativa speciale

f. La clausola dell’articolo 192 (2) di Trattato (ambiente) che autorizza il ricorso alla procedura legislativa ordinaria al posto della procedura legislativa speciale.

g. La clausola dell’articolo 312 (2) del Trattato (finanza dell’Unione Europea) che autorizza il voto a maggioranza qualificata.

h.La clausola dell’articolo 333 (1) di Trattato (cooperazione rafforzata) che autorizza il voto a maggioranza qualificata.

i. La clausola dell’articolo 333 (2) del Trattato che autorizza l’adozione della procedura legislativa ordinaria invece che della procedura legislativa speciale.

2. L’approvazione del Parlamento è concessa se-

a. in ogni Camera del Parlamento un Ministro della Corona promuove una mozione con cui la Camera approva l’intenzione del governo di Sua Maestà di avallare l’adozione di una specifica decisione assunta e

b. ogni Camera approva la mozione senza emendamenti.

3. Le mozioni di cui alla sotto-sezione (2) nei confronti di una progetto (“*Draft Decision 1*”) la mozione possono includere una clausola (“*disapplication provision*”) per la disapplicazione della sotto-sezione (1) nei confronti di qualsiasi successiva decisione preliminare che un ministro della Corona certifichi come versione emendata della *Draft Decizion 1* e-

a. se il consenso parlamentare è concesso in accordo con la sotto-sezione (2), qualsiasi clausola disapplicativa approvata da entrambe le Camere avrà effetto, e

b. un emendamento per omettere la clausola disapplicativa deve essere ignorato allo scopo di decidere, secondo la sotto-sezione (2), se una mozione sia stata approvata senza emendamento.

4. In questa sezione-

a. per “Trattato sull’Unione Europea” si intende il trattato sull’Unione Europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 (come emendato nel Trattato di Lisbona), e

b. per “Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea” si intende il trattato che istituisce (come fu poi chiamata) la Comunità Economica Europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 (come è stato emendato e rinominato nel Trattato di Lisbona).

(omissis)